

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

TIM Polizza Rischi Cyber

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 10/2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Contratto di Assicurazione Rami Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.



TIM Polizza Rischi Cyber

Data ultimo aggiornamento: 10.2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

TIM Polizza Rischi Cyber è una polizza Rami Danni dedicata esclusivamente a imprenditori e professionistiche desiderano una copertura assicurativa a tutela del proprio patrimonio aziendale a seguito di un Attacco Informatico.



Che cosa è assicurato?

L'Assicuratore, a seguito di un Danno causato da un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- stabilire e documentare le cause;
- contenere il Danno;
- decontaminare il Sistema Informatico dell'Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno;
- ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema Informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco Informatico.

L'Assicuratore indennizza i Danni nei limiti di un unico Capitale Assicurato di € 30.000,00 da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell'Assicuratore per Anno Assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

X

L'Assicurazione è prestata in forma "Discovery basis", ossia sono coperti i Sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Esclusioni di garanzia:

- spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e del Sistema Informatico;
- danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra Infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing Provider;
- danni derivanti da qualsiasi Danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato;
- danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- Multe o Sanzioni di qualsiasi natura;
- ammontare di eventuali Riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Minaccia di Estorsione Cyber;
- danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing Provider.



Ci sono limiti di copertura?

! Assicurabilità esclusa per:

- enti pubblici, partiti politici, associazioni sindacali, banche, intermediari finanziari in genere, società di servizi contabili e fiscali, CAF, patronati, società di revisione, società di servizi informatici, consumatori;
- aziende con più di 300 dipendenti.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i Contraenti aventi sede in Italia. L'Assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti nelle sedi dell'Attività svolta dall'Assicurato situate nell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Quando il Contraente sottoscrive il contratto ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..



Quanto e come devo pagare?

L'Assicurazione prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio annuo è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. L'Assicurazione conclusa mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà di concludere il contratto. Da tale momento, l'Assicuratore garantisce le coperture assicurative prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che sia stato pagato il Premio. L'Assicurazione ha una durata annuale e, in mancanza di disdetta, il contratto è prorogato per un anno e così a seguire. In caso di disdetta, la Polizza scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Il contratto di assicurazione si perfeziona con il pagamento del Premio.



Come posso disdire la polizza?

Inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale.

E' prevista la facoltà di recedere dal contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.

Il recesso va comunicato alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.

Contratto di Assicurazione Rami Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

TIM Polizza Rischi Cyber

Data ultimo aggiornamento: 02.2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel DIP Danni.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Danni. Le garanzie sono escluse nei seguenti casi:

- danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico dell'Assicurato;
- danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti);
- danni relativi a servizi che un Outsourcing Provider ha appaltato a Terzi;
- l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, dovuta all'indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico;
- l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, causata da un System Failure;
- interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici derivante da qualsiasi interruzione, comunque causata, della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, fognature, internet, delle telecomunicazioni o dei servizi satellitari che non siano sotto il controllo operativo dell'Assicurato;
- interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici disposto da Pubblica Autorità, quali la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, o l'interruzione dei Sistemi Informatici dell'Assicurato per ordine di una qualsiasi autorità governativa o pubblica;
- l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
- conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione;
- guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente

	dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; • danni causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro, concomitante o in altra sequenza; • danni derivanti dall'interruzione dell'Attività a seguito dell'interruzione della fornitura e/o consegna di beni e servizi non informatici; • danni a terzi derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'Assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il Sistema Informatico con le seguenti precauzioni: • blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti; • protezione con sistemi di criptazione dei Dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato; • configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Limite di Indennizzo e Scoperto/Franchigia

L'indennizzo viene riconosciuto al netto di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 1.000,00.



A chi è rivolto questo prodotto

TIM Polizza Rischi CYBER è una polizza Rami Danni dedicata a imprenditori e professionisti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti a seguito di un Attacco Informatico durante l'esercizio della propria attività.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente, del 25%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile

diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



Sommario

GLOSSARIO.....	2
Definizioni generali	2
Definizioni specifiche delle garanzie	5
PREMESSA.....	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	6
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio	7
Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso	7
Art. 4 - Aggravamento del Rischio	7
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione.....	7
Art. 6 - Forma delle comunicazioni	7
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	7
Art. 8 - Riduzione del Capitale Assicurato	8
Art. 9 - Validità territoriale	8
Art. 10 - Prova	8
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione	8
Art. 12 - Oneri fiscali	8
Art. 13 - Altre assicurazioni	8
Art. 14 - Esagerazione dolosa del Danno	8
Art. 15 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore.....	8
Art. 16 - Surrogazione	8
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	9
Art. 18 - Legge applicabile.....	9
Art. 19 - Termine di Prescrizione	9
Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge	9
Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione.....	9
Art. 22 - Limitazioni di Indennizzo	9
Art. 23 - Esclusioni.....	9
Art. 24 - Obblighi in caso di Sinistro	10
Art. 25 - Procedura per la valutazione del Danno	11
Art. 26 - Mandato ai periti	11
Art. 27 - Pagamento dell'Indennizzo	12
CONTATTI UTILI.....	12
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



GLOSSARIO

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

I termini che nel testo contrattuale rinviano alle "Definizioni Generali" ed alle "Definizioni Specifiche delle Garanzie" sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.

Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Assicurato

La persona fisica o giuridica, identificata da Partita IVA, il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione/Polizza

Il presente contratto di assicurazione.

Attività

L'attività aziendale svolta dal Contraente, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

Capitale Assicurato

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e Anno assicurativo, l'Assicuratore presta la Garanzia.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Assicuratore.

Contraente

La persona fisica o giuridica, identificata da Partita IVA, che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore e che paga il Premio.

Data di Decorrenza

Il momento da cui decorre l'Assicurazione.

Distributore

TIM My Broker S.r.l., società appartenente al Gruppo Telecom Italia, iscritta al Registro Unico Intermediari di IVASS alla sezione B – n.000663181, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



Franchigia

L'importo da dedurre dal Danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013

Parte

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato in Polizza.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Proposta di Assicurazione

La formale richiesta del Contraente di stipulare l'Assicurazione.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



Definizioni specifiche delle garanzie

Attacco Informatico

Un Atto Doloso (compresi di casi di Minaccia di Estorsione Cyber) o Malware, contro il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Danno

Alterazione, cancellazione o danneggiamento di Dati quali, ad esempio, Dati Aziendali o Dati Personali, presenti nel Sistema Informatico dell'Assicurato.

Dati

Qualsiasi informazione digitale - che non sia direttamente disponibile al pubblico o che non sia di pubblico dominio - presente nel Sistema Informatico dell'Assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

Dati aziendali

Informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

Dati personali

Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Evento assicurato

Qualsiasi Attacco Informatico o Minaccia di Estorsione Cyber.

Rientrano in questa definizione anche gli eventi la cui origine derivi da un Outsourcing Provider.

Internet Service

Insieme dei Servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del Servizio e dell'Hardware necessario all'accesso e uso di internet;
- fornitori di Servizi DNS;
- altri fornitori di Servizi, apparecchiature e Infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

Malware

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema Informatico dell'Assicurato.

Minaccia di Estorsione Cyber

Qualsiasi richiesta illegale di denaro da parte di un Terzo, accompagnata dalla minaccia di:

1. bloccare il Sistema Informatico dell'Assicurato al fine di interromperne l'attività;
2. corrompere, danneggiare, distruggere, divulgare o appropriarsi dei dati contenuti nel Sistema Informatico dell'Assicurato;
3. compromettere il sito web dell'Assicurato;
4. rifiutare la restituzione dei dati sottratti al Sistema Informatico dell'Assicurato;
5. impedire l'accesso autorizzato al Sistema Informatico dell'Assicurato attraverso l'uso di strumenti elettronici.

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



Outsourcing Provider

Qualunque Terzo che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati Outsourcing Provider i soggetti che forniscono Internet Service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Riscatto

Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione ad una Minaccia di estorsione Cyber.

Sanzioni/Multe

La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di una norma pubblica.

Sistema Informatico

L'Hardware, l'Infrastruttura, il software o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

System Failure

Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del sistema informatico dell'Assicurato.

PREMESSA

TIM POLIZZA RISCHI CYBER è una polizza Rami Danni dedicata a imprenditori, professionisti e commercianti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti a seguito di un Attacco Informatico durante l'esercizio della propria attività.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Certificato di Polizza ed è prestata per i Capitali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate nel Certificato di Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base delle dichiarazioni indicate nella Proposta di Assicurazione, fornite dal Contraente.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente ha dichiarato:

1. di utilizzare anti-virus, anti-spyware o equivalenti sistemi di protezione dai malware, automaticamente aggiornati;
2. che i suoi dispositivi sono dotati di strumenti che rendono la navigazione protetta;
3. di effettuare regolari backups (con cadenza almeno trimestrale);
4. di aver adottato linee guida per la gestione delle password;
5. di gestire gli aggiornamenti del Sistema Informatico e degli applicativi con le relative "patch" di sicurezza";
6. di non appartenere ad una delle seguenti categorie:

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



- ente pubblico;
- Banche, Intermediari Finanziari in genere;
- società di servizi contabili e fiscali, CAF, patronati, società di revisione;
- società di servizi informatici;
- azienda con più di 300 dipendenti;
- consumatore.

Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio

L'Assicurazione ha durata annuale.

L'Assicurazione ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Il contratto di assicurazione prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo può essere in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Tale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso

Fermo il disposto dell'Art. 2, qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto di assicurazione.

Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

Art. 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 8 - Riduzione del Capitale Assicurato

In caso di Sinistro, il Capitale Assicurato si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Durata dell'Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto di assicurazione, si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 9 - Validità territoriale

La presente Assicurazione vale per i Contraenti aventi residenza / sede legale in Italia.

L'Assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti nelle sedi dell'Attività svolta dall'Assicurato situate nell'Unione Europea.

Art. 10 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa i premi sono soggetti ad imposta del 21,25% (Ramo Perdite Pecuniarie).

Art. 13 - Altre assicurazioni

Il Contraente / Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente / Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 14 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno modifica le tracce ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 15 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore

A nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore del Capitale Assicurato.

Art. 16 - Surrogazione

Per quanto oggetto di Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei diritti / azioni dell'Assicurato nei confronti del responsabile del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 18 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 19 - Termine di Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore, a seguito di un Danno causato da un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- stabilire e documentare le cause;
- contenere il Danno;
- decontaminare il Sistema Informatico dell'Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno;

ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema Informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco Informatico.

L'Assicuratore indennizza i Danni nei limiti di un unico Capitale Assicurato di € 30.000,00 da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell'Assicuratore per Anno Assicurativo.

L'Assicurazione è prestata in forma "Discovery basis", ossia sono coperti i Sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Art. 22 - Limitazioni di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% del Danno indennizzabile, con il minimo di € 1.000,00.

Art. 23 - Esclusioni

Le Garanzie sono escluse nei seguenti casi:

1. spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e del Sistema Informatico;
2. danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra Infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing Provider;
3. danni derivanti da qualsiasi Danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato;
4. danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
5. Multe o Sanzioni di qualsiasi natura;
6. ammontare di eventuali Riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Minaccia di Estorsione Cyber;
7. danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali,



- investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
8. danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing Provider;
 9. danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico dell'Assicurato;
 10. danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti);
 11. danni relativi a servizi che un Outsourcing Provider ha appaltato a Terzi;
 12. l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, dovuta all'indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico;
 13. l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, causata da un System Failure;
 14. interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici derivante da qualsiasi interruzione, comunque causata, della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, fognature, internet, delle telecomunicazioni o dei servizi satellitari che non siano sotto il controllo operativo dell'Assicurato;
 15. interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici disposto da Pubblica Autorità, quali la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, o l'interruzione dei Sistemi Informatici dell'Assicurato per ordine di una qualsiasi autorità governativa o pubblica;
 16. l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
 17. conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione;
 18. guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
 19. danni causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro, concomitante o in altra sequenza;
 20. danni derivanti dall'interruzione dell'Attività a seguito dell'interruzione della fornitura e/o consegna di beni e servizi non informatici;
 21. danni a terzi derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'Assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il Sistema Informatico con le seguenti precauzioni:

- blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
- protezione con sistemi di crittazione dei Dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato;
- configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.

Art. 24 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

1. adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'Evento Assicurato;
2. avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c., inviando la denuncia del Sinistro:
 - per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
 - per e-mail: claims@netinsurance.it
 - per fax: +39 06 97625707

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



3. presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore.

L'Assicurato deve altresì:

- a) fornire prova dell'Evento Assicurato che ha dato luogo al Sinistro e delle spese sostenute;
- b) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;
- c) conservare e mettere a disposizione dell'Assicuratore l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento Assicurato;
- d) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dall'Assicuratore;
- e) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro.

Se l'Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1, 2 e 3 può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1 sono a carico dell'Assicuratore come indicato all'art. 1914 c.c.

Art. 25 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 26 - Mandato ai periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate ai sensi dell'art. 1 – "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio";
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 24 – "Obblighi in caso di Sinistro";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 25 - "Procedura per la valutazione del Danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



Art. 27 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per fax: +39 06 97625707

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI:

Sito: www.netinsurance.it/wecare

Fax + 39 06 97625707

Tramite Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

PER INOLTARE UN RECLAMO:

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016**

La Compagnia **Net Insurance S.p.A** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali - all'indirizzo

Condizioni di Assicurazione

TIM Polizza Rischi Cyber

Polizza individuale multirischi



responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it